



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 49 DEL 23/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 50, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018, SANZIONATA DALL'ART. 114, COMMA 1, DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 114A/2022 del 15/07/2022 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 67/2022 a carico della Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale “TRENDY DI [OMISSIS...]” (p.i. 01913640502), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Senese Romana n. 132, indirizzo PEC: trendydisalvadoriresi@sicurezzapostale.it, per la violazione a quanto previsto dall'art. 50, comma 1 della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 114, comma 1, della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 15 luglio 2022, alle ore 18:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - La Sig.ra [OMISSIS...], titolare della Ditta Individuale “TRENDY DI SALVADORI RESI”, ometteva di presentare la SCIA al SUAP competente per territorio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Nella SCIA del 26/06/2020 prot. 40340 veniva comunicato il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente ai soli soci;
 - Dal controllo di Polizia Commerciale effettuato in data 03/07/2022 dalle ore 21:30 è emerso che veniva trasformato un circolo privato in esercizio pubblico di somministrazione, consentendo l'accesso a soggetti non soci;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 114A/2021 del 15.7.2022 nei confronti del trasgressore a mezzo PEC, ai sensi del D.Lgs. 82/2005;

- il predetto verbale è stato notificato al trasgressore con le modalità sopra descritte il 03/08/2022;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligata in solido come sopra generalizzata;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio, disposta, con riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (non soci) con Ordinanza del Sottoscritto Dirigente n. 372 del 14/07/2022, scaturita da Relazione di Servizio della Polizia Municipale assunta al prot. n. 48241 del 08/07/2022;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- in data 14 settembre 2022, con lettera assunta al prot. N. 63708 del 15 settembre 2022, l'Avv. [OMISSIS...] , nell'interesse della Sig.ra [OMISSIS...] , titolare della Ditta Individuale "TRENDY DI SALVADORI RESI", presentava memoria difensiva per richiedere l'annullamento del Verbale n. 114A/2022 del 15/07/2022, previa audizione del rappresentante e della rappresentata, adducendo il fatto che la contestazione, a detta del rappresentante, è destituita di ogni fondamento, in quanto non corrisponde al vero il fatto che la titolare dell'impresa individuale abbia trasformato il circolo privato in esercizio pubblico di somministrazione e che nessuna violazione di legge è imputabile alla Sig.ra [OMISSIS...] ;
- in data 27 settembre 2022, prot. N. 21472, la Polizia Municipale ha confermato la violazione dell'art. 50, comma 1, della L.R.T. N. 62 del 23/11/2018, affermando che durante il citato controllo del 03/07/2022 ore 21:30 emergeva che all'interno del Circolo otto persone non munite di tessera associativa stavano consumando alimenti e bevande oltre ad assistere ad un'esibizione musicale dal vivo, mentre nella SCIA presentata dalla titolare della Ditta individuale "TRENDY DI SALVADORI RESI" con lettera assunta al protocollo n. 40340 del 29/06/2022 viene specificato che la somministrazione di alimenti e bevande è riservata solo ai soci. A riprova di quanto appena scritto, il contratto di affitto stipulato in data 23/06/2020 tra il Presidente *pro tempore* e Legale Rappresentante del CIRCOLO ARCI BRUSCIANA APS e la Sig.ra SALVADORI RESI, titolare della Ditta Individuale "TRENDY DI SALVADORI RESI", riporta nelle premesse che per il raggiungimento dei propri fini statutari il locatore esercita varie attività ricreative all'interno del locale, fra le quali quella di somministrare alimenti e bevande ai soli soci;
- in data 28 settembre 2022, prot. N. 67344, l'Ufficio Commercio/SUAP inviava alla Sig.ra [OMISSIS...] e al suo RAPPRESENTANTE Avv. [OMISSIS...] la lettera di convocazione per il successivo 5 ottobre 2022, per l'audizione da loro richiesta nelle memorie difensive;
- in data 05 ottobre 2022 l'Ufficio Commercio/SUAP redigeva verbale dell'audizione, da cui emergeva quanto segue:
 - Dopo esposizione dei fatti del Sottoscritto Dirigente, l'Avv. [OMISSIS...] , delegata verbalmente dall' Avv. [OMISSIS...] , sosteneva che, dalla relazione di Servizio del controllo ispettivo effettuato dalla P.M. in data 03/07/2022, nella riga relativa all'inserimento delle note, risulta un solo avventore non

socio che effettuava consumazione di alimenti o bevande, mentre gli altri soggetti non soci assistevano all'esibizione musicale dal vivo;

- La Sig.ra Resi Salvadori dichiarava che nel momento del controllo riteneva che tutti i presenti fossero soci e che al riguardo del procedimento di Pubblico Spettacolo ci avesse pensato il Circolo;
- Dalle controdeduzioni della P.M. il Sottoscritto Dirigente faceva notare che le persone non socie che stavano consumando alimenti o bevande erano in numero di otto (8) su un totale di quarantasette (47);
- Ciò premesso e considerato l'Avv. [OMISSIS...] chiedeva, per conto della Sig.ra [OMISSIS...] , l'annullamento del Verbale di accertamento n. 114A/2022 considerato che dalle operazioni di verbalizzazione risulterebbe la somministrazione di alimenti solo ad un non socio o, in denegata ipotesi, l'irrogazione del minimo;
- Il Sottoscritto Dirigente si sarebbe riservato di valutare quanto richiesto;

Considerato che:

- l'art. 50, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. [omissis]”;
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”;
- l'art. 112, comma 2 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.”;
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l'art. 114, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo [omissis].”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, e tenendo conto della buona fede nell'interpretazione della Legge da parte del trasgressore, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 2.500,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale “TRENDY DI [OMISSIS...] ” (p.i. 01913640502), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Senese Romana n. 132, indirizzo PEC: trendydisalvadoriresi@sicurezzapostale.it, di versare la somma di Euro 2.500,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 2.508,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 50, comma 1 della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 114, comma 1, della stessa legge;

INGIUNGE

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale “TRENDY DI [OMISSIS...] ” (p.i. 01913640502), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Senese Romana n. 132, indirizzo PEC: trendydisalvadoriresi@sicurezzapostale.it, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 2.508,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 114A/2022 del 15/07/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.